Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Sabato, 26 marzo 1927 - Anno V** — **Numero 71**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Foggla.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Milan Rakitch, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 26 marzo 1927 - Anno V

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 642.

LEGGE 17 marzo 1927, n. 361.

Costituzione di una Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata la costituzione di una Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con sede in Roma, ed alla medesima è conferito il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 2.

Saranno soci, di pieno diritto, della Cassa nazionale coloro che abbiano conseguita la nomina, con stipendio, a funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 3.

La Cassa nazionale provvede, secondo la disponibilità delle sue rendite:

1° all'educazione ed all'istruzione dei figli minorenni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie morti in servizio o ritirati dal servizio stesso a causa di infermità e senza diritto a pensione, che del soccorso della Cassa abbiano bisogno;

2° ai bisogni urgenti dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e delle loro famiglie, determinati da pubbliche calamità o da sventure domestiche;

3° ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere, a vantaggio degli stessi funzionari e delle loro famiglie, in proporzione delle rendite disponibili dopo provveduto agli scopi preindicati, e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

I cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo, e le loro famiglie aventi diritto a pensione, sono ammessi a partecipare ai vantaggi indicati nei numeri 2 e 3 del presente articolo, qualora i detti funzionari abbiano appartenuto alla Cassa almeno per 5 anni durante l'attività del loro servizio.

Art. 4.

La famiglia del socio s'intende costituita:

a) dalla vedova, contro la quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei;

b) dalle sorelle nubili, dalle figlie nubili, dai figli minorenni o inabili al lavoro, e dai genitori, purchè tutti conviventi ed a carico.

Art. 5.

Il patrimonio della Cassa nazionale è costituito:

1° dal capitale di L. 43,000 elargite dal « Comitato nazionale rifiuti di archivio Pro-Croce Rossa Italiana » in riconoscenza dei servizi resi a quella provvida istituzione durante la guerra, e già convertite in cartelle del debito pubblico per la somma nominale di L. 50,000 che dovranno essere intestate alla Cassa stessa;

2° dai contributi volontari, già versati dai funzionari di cancelleria e segreteria che hanno aderito alla costituzione della Cassa, e depositati presso la Banca d'Italia, e da quelli che saranno versati fino all'approvazione della presente legge; nonchè dalle somme che perverranno da offerte, lasciti, ecc. di persone ed enti, senza una diversa specifica destinazione.

Art. 6.

Le entrate della Cassa nazionale sono costituite:

1° dalla rendita del patrimonio, di cui nell'art. 5;

2° dalle offerte, lasciti, ecc., di cancellieri e segretari, di persone ed enti, i quali debbono essere destinati ad erogazioni per fini specificati;

3° da una ritenuta straordinaria mensile di lire una a carico del funzionario di cancelleria e segreteria giudiziaria.

Tale ritenuta dovrà operarsi all'atto del pagamento dei singoli stipendi dalle sezioni di tesoreria dello Stato e dagli uffici incaricati del pagamento stesso, ed il suo importo dovrà essere versato periodicamente in conto corrente aperto alla Cassa nazionale presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

Art. 7.

La Cassa nazionale è amministrata da un Consiglio centrale che risiede in Roma ed è composto da nove funzionari di cancelleria residenti nella Capitale, dei quali cinque scelti tra funzionari di grado non inferiore all'ottavo, tre appartenenti al grado nono ed uno al grado decimo od undecimo.

I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro Guardasigilli e restano in carica un biennio, allo scadere del quale possono essere confermati.

Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il presidente ed il vice presidente.

Il Consiglio sarà assistito da un segretario-economo estraneo al Consiglio stesso e da nominarsi fra i funzionari residenti in Roma.

Art. 8.

Il Consiglio centrale è coadiuvato da Consigli distrettuali.

I Consigli distrettuali funzionano in ciascuna sede di Corte di appello, e saranno composti da cinque funzionari di cancelleria e segreteria, dei quali tre di grado non inferiore all'ottavo, uno appartenente al grado nono e l'altro al grado decimo od undecimo.

Essi sono nominati dal Consiglio centrale.

Art. 9.

Le attribuzioni specifiche dei Consigli distrettuali e centrale saranno delimitate da apposito regolamento.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio centrale provvederà alla compilazione del regolamento in cui sarà disciplinato il funzionamento della Cassa nazionale in modo da raggiungere le finalità morali e materiali per cui viene costituita.

Il regolamento dovrà essere approvato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 643.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1927, n. 347.

Obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni per gli studenti delle Regie scuole superiori di ingegneria e di architettura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare con apposite norme l'assicurazione contro gli infortuni degli studenti delle Scuole superiori di ingegneria e di architettura;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per la pubblica istruzione, per le finanze, e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli studenti delle Regie scuole superiori di ingegneria e delle Regie scuole di architettura debbono, a cura degli Istituti cui sono iscritti, essere assicurati contro gli infortuni che, per causa violenta, possono loro accadere:

a) nella esecuzione di esperimenti scientifici di chimica, di elettrotecnica e di meccanica, che abbiano luogo nei gabinetti e nei laboratori dell'Istituto;

b) nelle esercitazioni pratiche di costruzioni od impianti di qualsiasi genere e di rilevazioni topografiche e geodetiche;

c) nelle visite a scopo di studio a stabilimenti industriali, officine, cantieri navali, costruzioni ed impianti di qualsiasi genere nonchè nei viaggi all'uopo occorrenti.

Gli esperimenti, le esercitazioni pratiche, le visite ed i viaggi contemplati dal presente articolo debbono essere ufficialmente organizzati, diretti e sorvegliati dagli insegnanti dell'Istituto ed eseguiti inoltre con materiali e con mezzi di esecuzione, di locomozione e di trasporto messi a disposizione dall'Istituto medesimo.

Art. 2.

Sono indennizzabili, a norma del presente decreto, gli infortuni che abbiano per conseguenza la inabilità permanente, totale o parziale, ovvero la morte.

Per inabilità permanente totale si intende la conseguenza di un infortunio, non suscettibile di guarigione o di miglioramento, che importi completa incapacità a qualsiasi lavoro proficuo.

Per inabilità permanente parziale si intende quella per cui la capacità di attendere a proficuo lavoro è irreparabilmente diminuita in misura non inferiore a un quinto.

Art. 3.

La misura dell'indennità da corrispondersi per gli infortuni contemplati dal precedente articolo è la seguente:

a) nel caso di inabilità permanente totale, una somma capitale di L. 50,000;

b) nel caso di inabilità permanente parziale, una quota parte del capitale suddetto proporzionata alla diminuzione della capacità lavorativa da valutarsi con i criteri fissati nella tabella contenuta nell'art. 95 del regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, modificato con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366;

c) nel caso di morte, una somma capitale di L. 30,000 che sarà devoluta secondo le norme della successione legittima, limitatamente però ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge ed ai fratelli e sorelle.

La parte d'indennità spettante al coniuge superstite sarà di due quinti, se concorre con i discendenti; della metà, se concorre con gli ascendenti, e di tre quinti, se concorre con i fratelli e sorelle.

Nessun diritto spetterà al coniuge, se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa del coniuge stesso ovvero di entrambi i coniugi.

In mancanza degli eredi di cui al presente articolo, l'indennità sarà devoluta per finalità da stabilirsi con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per la pubblica istruzione.

Art. 4.

Le indennità di cui al precedente articolo debbono essere liquidate entro 8 giorni dalla presentazione dei necessari documenti e pagate entro egual termine dal giorno in cui gli infortunati e gli aventi diritto abbiano accettata la liquidazione proposta dall'Istituto assicuratore.

Nel caso di ritardo nel pagamento della indennità, decorrerà sopra di essa l'interesse nella misura commerciale.

Art. 5.

Sono estese all'assicurazione di cui al presente decreto le disposizioni contenute nei due primi capoversi dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, nonchè quelle di cui agli articoli 14, 16 e 17 della legge stessa.

Per la denuncia degli infortuni, per la inchiesta e per la liquidazione delle relative indennità saranno applicate, in quanto compatibili, le norme dettate nei titoli VII e VIII del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, e successive modifiche.

Art. 6.

L'assicurazione sarà effettuata a spese degli studenti presso la Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro mediante uno speciale tipo di polizza da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

Con Regio decreto da emanarsi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per la pubblica istruzione, saranno determinate le condizioni speciali di assicurazione, la misura dei premi annui nonchè le modalità con cui gli Istituti dovranno provvedere alla relativa riscossione.

Art. 7.

Gli Istituti e le Regie scuole superiori sopra specificati debbono curare che la stipulazione dell'assicurazione sia effettuata entro il termine di un mese dalla chiusura delle iscrizioni accademiche, ed in caso di mancata o ritardata assicurazione saranno tenuti a corrispondere le indennità per gli infortuni che nel frattempo si fossero verificati.

Art. 8.

Effettuata l'assicurazione, gli Istituti e le Regie scuole superiori sono esenti da ogni responsabilità civile per i casi d'infortunio contemplati dal presente decreto, salva però la responsabilità diretta di coloro che abbiano riportato condanna con sentenza penale, passata in giudicato, la quale abbia ritenuto che l'infortunio sia stato occasionato da un fatto che costituiva reato di azione pubblica.

Se l'azione penale sia estinta per morte o per amnistia, il giudice civile deciderà se sussista la responsabilità di cui al precedente comma. Nell'uno e nell'altro caso si applicheranno, agli effetti del risarcimento, le norme fissate negli ultimi due capoversi dell'art. 32 della citata legge 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 9.

Alle controversie sorgenti dall'applicazione del presente decreto sono estese le disposizioni contenute nei capoversi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1904, n. 51.

Sono altresì estese all'assicurazione disciplinata dal presente decreto le esenzioni fiscali stabilite dall'art. 35 della legge suddetta.

Art. 10.

Le eventuali modifiche all'ordinamento della assicurazione di cui al presente decreto potranno essere emanate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, sentito il Consiglio di Stato.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le eventuali norme regolamentari necessarie per l'esecuzione delle precedenti disposizioni.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore con la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 — Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDELE — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 130. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **644**.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. **353**.
35ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 17 marzo 1927, sul decreto che autorizza una 35ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Dal Governo di Vostra Maestà è stata deliberata la concessione, alla Scuola di avviamento e di apprendistato in Venezia, di un contributo di L. 150,000, attingendo la somma all'uopo occorrente dal fondo di riserva per le spese impreviste del corrente esercizio.

Alla conseguente assegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio stesso, provvede lo schema di decreto che il riferente si onora rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate, in lire 14,704,922.15, rimane disponibile la somma di lire 15,295,077.85;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata un 35ª prelevazione nella somma di L. 150,000 da assegnare al capitolo n. 157: « Contributi e sussidi per

il mantenimento di Istituti e di scuole industriali, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 136. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **645**.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. **354**.

37ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 17 marzo 1927, sul decreto che autorizza una 37ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Dal Governo della Maestà Vostra è stato deliberato di rinnovare, per il corrente anno, la concessione, già fatta nell'esercizio scorso, di un contributo statale di L. 10,000, per un corso musicale estivo nella Villa d'Este, in Tivoli.

Col decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, la somma predetta, da inscrivere nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 14,904,922.15, rimane disponibile la somma di lire 15,095,077.85;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

[illegible]l fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al [illegible]olo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Mini[illegible] delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è au[illegible]ta una 37ª prelevazione nella somma di L. 10,000 da [illegible]re nello stato di previsione della spesa del Ministero [illegible]bblica istruzione, per l'esercizio finanziario stesso, [illegible]lo di nuova istituzione n. 171-XII « Contributo del[illegible] al corso estivo per musicisti americani a Villa

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 137. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **646**.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. **355**.

36ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 17 marzo 1927, sul decreto che autorizza una 36ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

In seguito alla determinazione del Governo della Maestà Vostra, di concorrere, con proprio contributo di L. 50,000, alle spese per i concorsi ginnastici nazionali, femminile e scolastico, da tenersi in Bologna, e di prelevare detta somma dal fondo di riserva per le spese impreviste, è da autorizzare il relativo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, per il corrente esercizio finanziario.

Al prelevamento stesso ed alla conseguente assegnazione di bilancio intende lo schema di decreto che il riferente si onora sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 14,854,922.15, rimane disponibile la somma di lire 15,145,077.85;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 36ª prelevazione nella somma di L. 50,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo n. 171-XI di nuova istituzione « Contributo dello Stato nelle spese del 6° concorso ginnastico nazionale femminile e del concorso ginnastico nazionale scolastico, da tenersi in Bologna nel 1927 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge relativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 138. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 647.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1927, n. 356.

Prelevazione dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, per spese di vestizione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di far luogo ad una ulteriore assegnazione di lire 10 milioni per spese di vestizione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria, al bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, della somma di L. 10,000,000, da prelevarsi dal fondo di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, per spese di vestizione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

In conseguenza, sono introdotte le variazioni di cui appresso nel conto dei residui dello stato di previsione predetto:

In diminuzione:

Cap. n. 826-*bis* (aggiunto) - « Somma prelevata dall'avanzo effettivo, ecc. », L. 10,000,000.

In aumento:

Cap. n. 611 (aggiunto) - « Spese inerenti alla fornitura di vestiario, ecc. - Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ecc. », L. 10,000,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 139. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 648.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 357.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, per restituzioni e rimborsi di tasse e di imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1926, n. 1065;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Capitolo n. 155. — « Restituzioni e rimborsi (Tasse) », L. 5,000,000.

Capitolo n. 225. — « Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette) », L. 20,000,000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 140. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 649.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1927, n. 358.

Maggiore assegnazione nel bilancio delle Colonie, per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 911;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;
Ritenuta la necessità, assoluta ed urgente, di autorizzare ulteriori fondi occorrenti per spese varie nelle Colonie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per provvedere a spese varie occorrenti nelle Coloni[illegible] autorizzata l'assegnazione di L. 20,000,000 da inscriver[illegible] bilancio del Ministero delle colonie dell'esercizio finan[illegible] 1926-27.

Con decreto del Ministro proponente sarà provved[illegible] riparto del detto fondo fra le singole Colonie e sar[illegible] luogo alle occorrenti variazioni di bilancio.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 141. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 650.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 359.

Disposizioni relative al pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di completare le disposizioni dell'art. 7, secondo comma, del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo il disposto del secondo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, il Capo del Governo ha facoltà, in occasione di manifestazioni di particolare importanza, di consentire che la validità del biglietto a prezzo ridotto sia subordinata, pel viaggio di ritorno, al pagamento, da parte del viaggiatore, di determinata quota a favore del Comitato organizzatore.
La misura di tale quota sarà stabilita sopra richiesta del Comitato stesso a cura dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 2.

E' fatto obbligo al Comitato organizzatore di devolvere il 10 per cento del ricavato dalla percezione delle quote di cui all'art. 1 all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Art. 3.

L'Amministrazione ferroviaria non avrà alcuna ingerenza nella percezione e nella liquidazione delle quote di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 142. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 651.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 339.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti « Antonio Provolo » di Verona alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;
Considerato che l'Istituto dei sordomuti « Antonio Provolo » di Verona si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto dei sordomuti « Antonio Provolo » di Verona è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 121. — FERRETTI.

Convenzione.

Fra i sottoscritti comm. prof. Gaetano Gasperoni, Regio provveditore agli studi di Venezia, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, secondo l'autorizzazione del Ministero stesso avuta con nota n. 5424 dell'8 gennato 1926, ed il signor rev. don Paolo Romani, in rappresentanza dell'Istituto Provolo di Verona per sordomuti, si è convenuto quanto segue:

1° L'Istituto dei sordomuti Provolo suddetto si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 126 fanciulli sordomuti d'ambo i sessi in età dell'obbligo scolastico;

2° L'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti;

3° L'Istituto suddetto si obbliga ad impartire l'istruzione ai sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di

legge e in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso. Al detto personale sarà corrisposto lo stipendio minimo legale dei maestri elementari. L'Istituto in corrispondenza dei vantaggio della vita interna che possa accordare al personale insegnante ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente.

L'Istituto si obbliga inoltre di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio, assunto in via provvisoria.

A questo ed al personale assistente, regolarmente assunto in tale qualifica, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso, tenendo, per quanto sia possibile, nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente personale assistente nei ruoli statali;

4° Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto suddetto come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti;

5° Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, specie per quanto riguarda il servizio scolastico, si obbliga ad un concorso di L. 24,500 annue;

6° La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. Essa avrà effetto da quando andrà in vigore il Regio decreto con il quale l'Istituto Provolo suddetto sarà designato quale pubblica scuola per i sordomuti.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dall'articolo 44 del regolamento approvato.

Verona, 2 febbraio 1926.

Il presidente direttore: don Paolo Romani.

Il Regio provveditore agli studi per il Veneto: Gaetano Gasperoni.

Registrato a Verona il 18 settembre 1926, MPP. 2, volume 255, n. 1576, *gratis*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 652.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 342.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti di Genova alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto dei sordomuti di Genova si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto dei sordomuti di Genova è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 124. — FERRETTI.

Convenzione.

Fra i sottoscritti comm. prof. Oreste Rossi, Regio Provveditore agli studi di Genova, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione secondo l'autorizzazione in data 8 gennaio 1926, e il marchese comm. Paolo Alerame Spinola fu Francesco Gaetano del Regio Istituto Nazionale Sordomuti di Genova, si è convenuto quanto segue:

1° L'Istituto nazionale dei sordomuti di Genova si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 110 fanciulli sordomuti di ambo i sessi in età dell'obbligo scolastico;

2° L'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti;

3° L'Istituto suddetto si obbliga ad impartire l'istruzione ai sordomuti, mediante personale abilitato ai sensi di legge e in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso. Al detto personale sarà corrisposto lo stipendio minimo legale dei maestri elementari.

L'Istituto, in corrispondenza dei vantaggi della vita interna che possa accordare al personale insegnante, ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente.

L'Istituto si obbliga inoltre di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria. A questo e al personale assistente, regolarmente assunto in tale qualifica, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso, secondo le risorse finanziarie dell'Ente stesso, tenendo, per quanto sia possibile, nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente personale assistente nei ruoli statali;

4° Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto suddetto come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso a tutti gli effetti l'istruzione e la educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti;

5° Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, specie per quanto riguarda il funzionamento delle scuole, si obbliga ad un concorso di L. 16,500 annue;

6° La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato.

La presente convenzione decorrerà dalla data in cui andrà in vigore il Regio decreto con il quale l'Istituto sarà riconosciuto idoneo per l'adempimento dell'obbligo da parte dei sordomuti.

Genova, 13 febbraio 1926.

Oreste Rossi - Paolo Alerame Spinola.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato in data 24 marzo 1927 alla Presidenza della Camera dei deputati i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali.

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia.

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1927, n. 56, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione di un nuovo acquedotto.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il giorno 17 marzo 1927, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1927, n. 60) concernente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle Provincie meridionali, della Sicilia e Sardegna.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note italo-siamesi per il riconoscimento dei titoli accademici italiani.

In occasione della firma del Trattato italo-siamese di amicizia, di commercio e di navigazione, avvenuta in Roma il 9 maggio 1926, fu scambiato fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia ed il Ministro del Siam in Roma, le seguenti note, relative al riconoscimento nel Siam dei titoli accademici e dei diplomi di studi rilasciati da istituti riconosciuti dal Governo italiano con l'intesa che dette note sarebbero state rese di pubblica ragione in occasione dello scambio di ratifiche del trattato di cui sopra:

H. E. the Siamese Minister in Rome
to H. E. the Minister for foreign affairs of Italy.

Rome, 9th may 1926.

Monsieur le Ministre,

I have the honour to inform Your Excellency that with respect to the practice by italian subjects in Siam of professions for which the holding of academic titles may be required by the Royal Siamese Government, the Royal Siamese Government is happy to inform the Royal Italian Government of its intention to continue as heretofore to accord to academic titles and diplomas of study granted by Institutes recognised by the Italian Government the same recognition as that accorded to corresponding titles and diplomas granted by Siamese Institutions.

I avail myself of this opportunity to renew to your Excellencey the assurance of my highest consideration.

PHYA SARBAKICH PRIJA.

S. E. il Ministro per gli affari esteri d'Italia
a S. E. il Ministro del Siam a Roma.

Roma, 9 maggio 1926.

Signor Ministro,

Con la Sua lettera in data del 9 corrente Vostra Eccellenza mi ha comunicato quanto segue:

« I have the honour to inform Your Excellency that with respect to the practice by Italian subjects in Siam of professions for which the holding of academic titles may be required by the Royal Siamese Government, the Royal Siamese Government is happy to inform the Royal Italian Government of its intention to continue as heretofore to accord to academic titles and diplomas of study granted by Institutes recognised by the Italian Government the same recognition as that accorded to corresponding titles and diplomas granted by Siamese Institutions ».

Nel prendere atto di tale comunicazione, colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

BENITO MUSSOLINI.

(*Traduzione*).

S. E. il Ministro del Siam a Roma
a S. E. il Ministro per gli affari esteri d'Italia.

Roma, 9 maggio 1926.

Signor Ministro,

Ho l'onore d'informare V. E. che con riguardo all'esercizio da parte di sudditi italiani nel Siam di professioni per le quali il possesso di titoli accademici può essere richiesto dal Regio Governo Siamese, il Regio Governo Siamese è lieto d'informare il Regio Governo Italiano della sua intenzione di continuare come per il passato ad accordare ai titoli accademici e diplomi di studi rilasciati da Istituti riconosciuti dal Governo italiano lo stesso riconoscimento accordato ai corrispondenti titoli e diplomi rilasciati da Istituzioni siamesi.

Approfitto di questa opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

PHYA SARBAKICH PRIJA.

S. E. il Ministro per gli affari esteri d'Italia
a S. E. il Ministro del Siam a Roma.

Roma, 9 maggio 1926.

Signor Ministro,

Con la Sua lettera in data del 9 corrente Vostra Eccellenza mi ha comunicato quanto segue:

« Ho l'onore d'informare V. E. che con riguardo all'esercizio da parte di sudditi italiani nel Siam di professioni per le quali il possesso di titoli accademici può essere richiesto dal Regio Governo Siamese, il Regio Governo Siamese è lieto d'informare il Regio Governo Italiano della sua intenzione di continuare come per il passato ad accordare ai titoli accademici e diplomi di studi rilasciati da Istituti riconosciuti dal Governo italiano lo stesso riconoscimento accordato ai corrispondenti titoli e diplomi rilasciati da Istituzioni siamesi ».

Nel prendere atto di tale comunicazione, colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

BENITO MUSSOLINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 28 marzo al 3 aprile 1927 è stata fissata in L. 422, rappresentanti 100 dazio nominale e 322 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 32)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	242981	140 —	Oneto *Carmela* fu Emanuele, moglie di Garbarino Giuseppe, domic. a Portofino (Genova)	Oneto *Cecilia-Carmelina* fu Emanuele minore, ecc. come contro.
»	199315	105 —	Alais *Maddalena* fu Battista, moglie di Rocco Felice, domic. a Garzigliani (Torino).	Alais *o Allais Maria-Maddalena* fu Battista *o Giovanni-Battista*, moglie ecc., come contro.
»	207501	70 —	Gravier *Luigia* fu *Luigi*, moglie di Florio Marco, domic. ad Exilles (Torino).	Gravier *Serafina-Luigia o Luisa* fu *Bonaventura*, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	415325	215 —	Massara *Antonietta* fu Giuseppe, moglie di Tonizzo Carlo fu Giovanni, domic. a Roma, vincolata.	Massara *Maria-Antonietta* fu Giuseppe, moglie ecc., come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 10ª emissione	1020 1021	Cap. 10,000 — Id. 10,000 —	Andreaux Armando / Andreaux Luciano } fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Boella *Gerina* ved. Andreaux; con usufr. a Ferri Palmira ved. Andreaux.	Andreaux Armando / Andreaux Luciano } fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Boella *Elvira*, ved. Andreaux; con usufr. come contro.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sezione di Regia Tesoreria di Napoli il 6-10-1924.	91	Id. 29,000 —	Falanga Maria di Eugenio.	Falanga Maria di Eugenio, *minore sotto la p. p. del padre.*
3.50 %	384079	70 —	Rovera *Carolina* fu Lorenzo, moglie di Ruà Bernardo, domic. a Sanfront (Cuneo).	Rovera *Maria-Carolina* fu Lorenzo, moglie ecc,. come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 12ª emissione	1494 1495	Cap. 7,500 — Id. 2,500 —	Quadrelli *Luisa* e Lelio fu Alberto, minori sotto la p. p. della madre Burzoni Celestina, ved. Quadrelli. Il secondo buono è con usufrutto a Burzoni Celestina fu Ippolito, vedova Quadrelli.	Quadrelli *Luigia* e Lelio fu Alberto, minori ecc., come contro. Il secondo buono è con usufrutto come contro.
3.50 % » » »	503875 538590 566188 594889	374.50 364 — 374.50 385 —	Baudi di Selve *Lorenzo* fu Lorenzo, domic. a Torino.	Baudi di Selve *Lorenzo-Adolfo* fu Lorenzo, *minore, sotto la p. p. della madre Murari dalla Corte Bra Eleonora fu Luigi, ved. di Baudi di Selve Lorenzo, rimaritata Narducci*, domic. a Torino.
»	620954	402.50	Baudi di Selve *Lorenzo* fu Lorenzo, domic. a Spezia (Genova).	Baudi di Selve *Lorenzo-Adolfo* fu Lorenzo, *minore* ecc., come la precedente, domic. a Spezia (Genova).
»	624017	336 —	*Bandi* di Selve Lorenzo-Adolfo fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre Murari dalla Corte Bra Eleonora fu Luigi Alvise, ved. di *Bandi* di Selve e moglie in seconde nozze di Narducci Lamberto fu Alessandro, domic. a Torino.	*Baudi* di Selve Lorenzo-Adolfo fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre Murari dalla Corte Bra Eleonora fu Luigi, vedova di *Baudi* di Selve ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	631596	1,750 —	*Bandi* di Selve *Lorenzo* fu Lorenzo Adolfo, minore sotto la p. p. della madre Murari dalla Corte Bra Eleonora fu Luigi Alvise, ved. di *Bandi* di Selve Lorenzo e moglie in seconde nozze di Narducci Lamberto fu Alessandro, domic. a Torino.	*Baudi* di Selve *Lorenzo Adolfo*, minore, sotto la p. p. della madre Murari dalla Corte Bra Eleonora fu Luigi, ved. di *Baudi* di Selve Lorenzo ecc. come contro.
»	801459	4,119.50	*Bandi* di Selve Lorenzo Adolfo fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre *Murari dalla Corte Bra Eleonora* fu Luigi Alvise, ved. di *Bandi* di Selve e moglie in seconde nozze di Narducci Lamberto, domic. a Livorno.	*Baudi* di Selve Lorenzo Adolfo fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre *Eleonora Murari dalla Corte Bra* fu Luigi, ved. di *Baudi*, ecc. come contro.
3.50 % (1902)	40206	5,530 —	*Bandi* di Selve Lorenzo Adolfo fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre Murari Dalla Corte Bra Eleonora fu Luigi Alvise, ved. *Bandi* di Selve, e moglie in seconde nozze di Narducci Lamberto, domic. in Livorno.	*Baudi* di Selve Lorenzo Adolfo fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre Murari Dalla Corte Bra Eleonora fu Luigi, vedova *Baudi* ecc. come contro.
Cons. 5 %	68999	2,000 —	Gorgoni Virgilio-Pierino, Luigina o Pierina, minori sotto la tutela di Salvi Rodolfo fu Filippo, domic. a Bergamo, con usufr. vit. ad Agrati *Angela* fu Marco, ved. di *Marnigotti Andrea* domic. a Bergamo.	Intestata come contro; con usufr. vital. ad Agrati *Annunciata-Angela-Maria* fu Marco ved. di *Casteletti Edoardo-Maria in prime nozze ed in seconde di Murnigotti Andrea*, domic. a Bergamo.
»	97022	600 —	Cabella Edvige fu Luigi, moglie di Massara Rodolfo, domic. a Borgotaro (Parma); con usufr. vital. a Brignardelli Margherita fu Giulio, ved. di Cabella *Desiderio*, domic. a Torino.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Brignardelli Margherita fu Giulio, ved. di Cabella *Luigi*, domic. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 marzo 1927 - Anno V.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 25 marzo 1927 - Anno V

Francia	85.58	Oro	421.43
Svizzera	419.55	Belgrado	38.55
Londra	105.992	Budapest (pengo)	3.825
Olanda	8.735	Albania (Franco oro)	422.50
Spagna	390.50	Norvegia	5.72
Belgio	3.047	Svezia	5.84
Berlino (Marco oro)	5.185	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.075	Danimarca	5.82
Praga	64.80	Rendita 3,50 %	62.95
Romania	14 —	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	112.85	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	20.98	Consolidato 5 %	78.40
Peso argentino carta	9.23	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.125
New York	21.841		
Dollaro Canadese	21.78		

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Modificazione del decreto Ministeriale 10 marzo 1923, n. 10, che autorizza la libera vendita dell'acqua minerale « Fonti Nuove S. Pellegrino ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 11 marzo 1927, n. 10-*bis*, il decreto Ministeriale 10 marzo 1923, n. 10, col quale si autorizza la libera vendita dell'acqua minerale « Fonti Nuove S. Pellegrino », è modificato per la parte riguardante la descrizione delle etichette, come appresso:

« Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di mm. 270x115 circa per le bottiglie grandi e di mm. 229x94 circa per le piccole.

« L'etichetta è inquadrata da un bordo costituito da due linee una nera esterna ed una color giallo Siena caldo interna. Tale inquadramento è diviso in tre parti nel senso della lunghezza. La parte centrale ha le dimensioni di mm. 125 x 117 e di mm. 117 x 85 circa rispettivamente per le etichette grandi e per quelle piccole.

« Nel rettangolo di sinistra (fondo bianco a caratteri neri) sono inserite dall'alto in basso le parole su due righe « Stabilimento sul viale delle Terme in S. Pellegrino »; segue una vignetta rappresentante la veduta dello stabilimento sotto la quale è riportato un certificato del podestà di S. Pellegrino circa la data in cui si è iniziato il commercio dell'acqua minerale. Nel rettangolo di destra

(fondo bianco, caratteri neri) sono inseriti i risultati delle analisi chimica a batteriologica e gli estremi dei decreti Ministeriali di autorizzazione. A sinistra dei risultati dell'analisi chimica sono inserite in senso verticale su due righe con caratteri alti mm. 1 le parole « Addizionata di gas acido carbonico ». Il rettangolo centrale ha il fondo color giallo Siena caldo ed è bordato con una linea bianca avente a ciascuno dei quattro angoli due cerchi concentrici. In esso si legge dall'alto in basso « Società Anonima Fonti Nuove » sede in Genova « Sorgente e stabilimento in comune di S. Pellegrino (Bergamo) ». Segue la dicitura: « Acqua Fonti Nuove » stampata con caratteri bianchi bordati di nero con direzione leggermente obbliqua da sinistra a destra e dal basso in alto.

« I caratteri delle parole « Fonti Nuove » sono alti nelle etichette grandi mm. 36.5 per le lettere maiuscole e mm. 30.5 per le minuscole, nelle etichette piccole rispettivamente mm. 30 e mm. 20.5. Seguono le parole « Comune di » (sotto la parola Nuove) a caratteri neri alti rispettivamente mm. 4 1/2 circa e mm. 4 circa, e più sotto le parole « S. Pellegrino » (caratteri neri alti circa mm. 6 e mm. 4.5). Infine su cinque righe, sempre a caratteri neri è scritto: « Acqua minerale naturale da tavola radioattiva, litiosa, alcalina — leggerissima digestiva, diuretica battericamente purissima — ottima nelle malattie del ricambio e nelle lesioni — infiammatorie dell'apparato uropoietico e digerente — bottiglia e tappo sterilizzati »; il tutto conforme agli esemplari allegati.

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Melaccio ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 6 novembre 1926, n. 88, il sig. Abelardo Gutierrez del fu Enrico è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Melaccio » l'acqua minerale naturale nazionale, che scorga dalla sorgente omonima in Radda (Siena).

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della capacità di mezzo litro, un litro e due litri, della forma e colore conosciute in commercio col nome di tipo Vichy, chiuse con tappo di sughero timbrato (Melaccio) e capsula di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di mm. 227 x 109 stampate su carta bianca e costituite da un inquadramento centrale a bordi rettilinei neri nel quale figurano dall'alto in basso le seguenti diciture: 1° il nome dell'acqua (caratteri rossi); 2° acqua naturale alcalina-antiurica digestiva; 3° batteriologicamente pura (caratteri rossi); 4° premi riportati in Roma nel 1913 e nel 1925-1926; 5° le proprietà terapeutiche dell'acqua (giudizio del prof. Gasperini). Lungo i bordi dell'inquadramento - lato interno - è scritto: in alto: Sorgente naturale a m. 630 s. m. presso la Villa di Castelvecchio Radda - Provincia di Siena (caratteri rossi). In basso: Proprietario A. Gutierrez-Radda (Chianti). Depositario per Firenze ditta Luigi Monfrin (caratteri rossi); a destra e a sinistra: Bottiglie e tappo sterilizzati. Esternamente all'inquadramento sono riportati a sinistra i risultati delle analisi chimica, ed al disotto di essa - a caratteri rossi - la frase « Addizionata di gas acido carbonico », a destra i risultati dell'analisi batteriologica e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, il tutto conforme all'esemplare allegato.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di biologia vegetale presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, contenuta nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quella dei relativi stipendi, è aperto un concorso al posto di assistente alla Cattedra di biologia vegetale presso lo stesso Istituto, con lo stipendio annuo iniziale di L. 7000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700, e l'indennità caro viveri.

Il concorso è per esami, a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della Cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuta la idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 30 aprile 1927 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie o in scienze naturali, conseguito in una Università o Istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque titolo o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) dovranno essere in carta legale e vidimati, secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Firenze presso l'Istituto superiore agrario e forestale.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Roma, 23 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore: A. SERPIERI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE

Assegnazione dei premi per il concorso artistico per disegni e motivi ornamentali da riprodursi sulle scatolette per sigarette « Eja », « Orientali », « Uso egiziano ».

Si rende noto che S. E. il Ministro per le finanze con decreto del 19 marzo 1927, ha approvate le proposte della Commissione incaricata di esaminare ed esprimere il proprio giudizio sui bozzetti dei partecipanti al concorso artistico bandito da questa Direzione generale in data 9 dicembre 1926 per disegni e motivi ornamentali da riprodursi sulle scatolette per sigarette « Eja », « Orientali », « Uso egiziano ».

In base alle proposte di detta Commissione, i premi di cui è dotato il concorso in parola, rimangono assegnati come segue:

1° Premio da L. 5000 al sig. prof. Giuseppe Latini di Francesco, domiciliato in Roma;

2° Premio da L. 2000 al sig. prof. Amos Scorzon fu Giuseppe, domiciliato in Ravenna;

Premio da L. 1000 al sig. arch. Mario Colizzi di Giuseppe, domiciliato in Roma;

Premio da L. 1000 al sig. Umberto Amati di Giovanni, domiciliato in Roma;

Premio da L. 1000 al sig. Ruggero Pedrini di Lodovico, domiciliato in Bologna.

Roma, 24 marzo 1927 - Anno V.

Il direttore generale delle privative:
Ing. GIOVANNI BOSELLI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.